



Comune di Porto Torres

Polizia Locale

Determinazione del Dirigente

N. 2413 / 2022 Data 28/10/2022

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORE ESTERNO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI SULLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE. INTEGRAZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO.

La Sottoscritta *Dott.ssa Maria Caterina Onida*, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia Locale, con incarico di Posizione Organizzativa ex art. 13, comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 2016/2018 comparto Funzioni Locali attribuito con Decreto Sindacale n. 14 del 14/10/2020 e delegazione amministrativa interorganica attribuita dal Dirigente dell'Area AA.GG. personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, Dott. Flavio Cuccureddu con determinazione n. 1844 del 05/08/2021

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di C.C. n. 99 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024, che affida ai responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

PREMESSO che:

- all'art. 1 stabilisce che, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
- il Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal titolo II del Codice della Strada, e in particolare dall'art. 14, disciplinante la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, al verificarsi di incidenti stradali, è tenuto al ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata, nel minor tempo possibile e nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale di cui al D.Lgs n. 152 del 3/04/2006;
- all'art.15, comma 1, lettera f-bis, prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", con l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;

- all'art.161, comma 2, decreta che chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per una circolazione sicura;
- il D. Lgs. 152/2006, all'art. 192 "*Divieto di abbandono*", vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee;
- al comma 3 dello stesso articolo prevede che, in caso di violazione di tali divieti, si proceda alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nei confronti dei soggetti che abbiano violato tale norma, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

VALUTATO che è compito dell'Amministrazione, quale Ente proprietario della strada, garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché l'obbligo della medesima al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul e nel suolo, così come dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1 lettera a), del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., con l'art. 192, comma 1 del T.U.A.;

ATTESO che, pertanto, in base a quanto anzidetto, l'Amministrazione deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura della sede stradale il cui stato risulti danneggiato da eventuali sinistri stradali;

DATO ATTO che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

1. nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, plastica, metallo, residui di carrozzeria ecc.);
2. nel recupero del materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

CONSIDERATO che per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui, al momento, l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;

RILEVATA la necessità di affidare il servizio ad operatori esterni poichè, attualmente, per l'Amministrazione sarebbe difficoltoso, provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post-incidente stradale sia nella fase meramente operativa, sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

CONSIDERATO che, la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di cui sopra e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi summenzionati, risulterebbe complessa nonché onerosa in termini di risorse umane ed economiche;

VALUTATO che per ottimizzare la gestione dei sinistri, ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile una collaborazione con un Operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività, tale da poter adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, per lo svolgimento del servizio sopra enunciato, non ha alcun onere a suo carico, ma si dovrà servire di un Operatore esterno, facendo rientrare tale incarico nella "concessione di servizio";

CONSIDERATO, inoltre che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi, l'Amministrazione beneficerà del servizio di ripristino post incidente "a costo zero" per

sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, così evitando il determinarsi di situazioni di pericolo, che comporterebbero responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

RILEVATO che le tipologie di intervento di ripristino post incidente, possono essere così classificate:

- “intervento standard”, con ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, facenti parte dell'equipaggiamento dei veicoli, sul sedime stradale;
- “intervento senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- “interventi perdita di carico”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti;

RITENUTO che l'Amministrazione, intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che, con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio garantire i benefici all'intera collettività;

ACCERTATO che l'affidamento, qualificabile quale concessione di servizi ex art. 3 lett.vv del D. Lgs n. 50/2016, non implica alcun onere a carico del Comune: la controprestazione consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente il servizio e sfruttarlo economicamente (l'affidatario del provvederà al recupero dei costi sostenuti domandandone il rimborso alle compagnia assicurativa del responsabile del sinistro o al Fondo Vittime della Strada, ove si ignori l'identità del danneggiante);

RICHIAMATA la Deliberazione n. 243 del 21/12/2021 con cui la Giunta Comunale ha disposto gli atti di indirizzo volti all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente ad operatore esterno e di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Locale all'individuazione e alla stipula della convenzione con l'operatore aggiudicatario;

RITENUTO necessario, in attuazione della citata deliberazione, esperire un'indagine conoscitiva, propedeutica all'affidamento del servizio ex art. 1 comma 2 lett. a del D.L. [16 luglio 2020, n. 76](#), convertito con legge n. 120/2020, mediante pubblicazione di idoneo avviso nel sito istituzionale dell'Ente e nel mercato elettronico (ME.PA. e/o SardegnaCAT);

DATO ATTO CHE con determinazione n. 2376 del 25/10/2022 veniva approvata la manifestazione di interesse da parte di operatore esterno del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di sinistri stradali sulle strade di proprietà del comune per meglio garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente;

PRESO ATTO CHE si rende necessario integrare la determinazione n. 2376 del 25/10/2022 con la seguente documentazione:

- manifestazione di interesse;
- allegato I.

VISTI

- lo Statuto di Autonomia;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2016;
- la L.R. n. 8/2018;
- la Legge 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020;
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 45 del Regolamento di Contabilità;

RITENUTA la premessa narrativa parte integrante e sostanziale di quest'atto;

DETERMINA

Di approvare l'integrazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento in concessione del servizio di cui sopra e della documentazione;

Di assegnare la Responsabilità del procedimento, ex art. 5 l. 241/1990, all'Istruttore Direttivo di Vigilanza, Dott.ssa Valentina Mellino;

Di dichiarare esecutivo il presente provvedimento che non implicando impegno di spesa e non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi ex art. 153 comma 5 e art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000;

Di dare atto che avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1, lett. a) e n. 120, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente

pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Locale

- Dott.ssa Maria Caterina Onida -

ALLEGATI

- **manifestazione di interesse.pdf** (impronta:

BE6F4F7109B7060FFA855A089DD6AFFAD8118F6554FE755790BE1EB87C5110A7)

- **Allegato Lodi** (impronta:

18F9056A39FFB17E207715BE7A397DDF608B93CFDD0152DD8A56BE0ED3D66D5B)